

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 20/01/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30959-la-nullit-dell-assegno-bancario-emesso-senza-data>

Autore: Erolì Massimo


La nullità dell'assegno bancario emesso senza data

DISTINTA - RICHIESTA - COPIE
 RICHIEDENTE IANNI E.C.
 COPIE FOTOSTATICHE
 NON URGENTI
 1-4 2.F.A. 2.9.16.0
 5-10 F.n. € 6,20
 11-20 F.n. € 7,23
 21-50 F.n. € 9,30
 51-100 F.n. € 14,46

corrisposte in apposite
 marche, oltre n.....
 bolli giudiziari.
 Roma, 2.5/06/10
 L'INCARICATO

R.G. n. 27588/2010

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE



Il giudice designato, dott.ssa Cecilia Bernardo;
 sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare *ante causam*
 iscritto al n. 27588/2010, promosso da

Con l'Avv. Piero Frattarelli

RICORRENTE

CONTRO

Con gli Avv. Alberto Rossetti e Massimo Tamburrini

**- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
 AGRICOLTURA DI ROMA -**

Con l'Avv. Francesco Antonio Santini


Con l'Avv. Arturo Iannelli

RESISTENTI

premessò in fatto:

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., esponeva, tra l'altro,
 che:

- Nel mese di marzo 2010, aveva emesso, in favore della
 due assegni bancari tratti su un conto corrente acceso presso la
 dell'importo di € 94,604,98 e di € 113.926,05, sui
 quali erano state apposte le date "26/4" e "3/5", senza indicazione dell'anno e
 del luogo di emissione;



- Tali assegni erano stati presentati all'incasso dal beneficiario, previa cancellazione delle date suindicate ed apposizione di una diversa data (20/04/2010), nonché del luogo di emissione

- Stante l'assenza di provvista sul conto corrente, gli assegni erano stati protestati;

- La levata del protesto in questione era da ritenersi illegittima in quanto avente ad oggetto titoli nulli perchè privi, al momento dell'emissione e della consegna al destinatario, della data e del luogo di emissione, non potendo considerarsi idonea la sola indicazione del giorno e del mese.

Premesso ciò, il ricorrente chiedeva al Tribunale, in via d'urgenza, di ordinare:

- alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma di non pubblicare il protesto bancario in questione o di cancellarlo, qualora la pubblicazione fosse già avvenuta;

- alla Banca di non attivare la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria;

- alla [] di non procedere ad azioni fondate sulla natura cambiaria del titolo.

Il ricorrente deduceva, quanto al *fumus boni iuris*, l'illegittimità del protesto levato, per insussistenza di un valido rapporto cambiario, e quanto al *periculum in mora*, il pregiudizio imminente ed irreparabile alla sua reputazione, derivante dall'attesa della definizione di un'azione ordinaria volta all'accertamento dell'illegittimità del protesto stesso.

Si costituiva la [], la quale chiedeva il rigetto della domanda cautelare, deducendo che:

- Aveva ricevuto dal ricorrente gli assegni in questione a titolo di corrispettivo per forniture [] effettuate in favore della [] società della quale il ricorrente era legale rappresentante;

- Al momento della consegna, i titoli erano in realtà interamente compilati, come al momento del protesto.

Si costituiva, inoltre, la Camera di Commercio, la quale eccepiva:

- Il suo difetto di legittimazione passiva, avendo l'attività svolta in materia di pubblicazione dei protesti di cambiali ed assegni natura meramente materiale volta alla divulgazione di notizie;

- L'inammissibilità della domanda cautelare proposta nei suoi confronti, stante la natura atipica e residuale del procedimento ex art. 700 c.p.c. ed essendo previsto dalla legge, per la materia in questione, un apposito rimedio (art. 4, l. 77/1955, come modificato dalla l. n. 235/2000).

Si costituiva, altresì, la *fumus boni iuris*, la quale chiedeva il rigetto della domanda cautelare avanzata, stante l'insussistenza dei presupposti:

- del *fumus boni iuris*, considerata la legittimità della elevazione del protesto e la conseguente doverosità della segnalazione del nominativo del traente nella Centrale di Allarme Interbancaria;

- del *periculum in mora*, essendosi in realtà già prodotto il danno imminente lamentato, costituito dall'elevazione del protesto e non avendo il ricorrente fornito una descrizione della tipologia di attività imprenditoriale svolta e delle possibili ripercussioni in tema di discredito sociale.

Venivano acquisiti agli atti i documenti depositati e venivano sentiti il ricorrente e due informatori.

osserva in diritto:

Si deve preliminarmente osservare che sussiste la legittimazione passiva della Camera di Commercio.

La Camera di Commercio è il soggetto pubblico che si occupa dell'attività di materiale pubblicazione dell'elenco ufficiale dei protesti - che riceve dagli ufficiali levatori - a tutela dell'interesse pubblico alla correttezza commerciale, ritenuta dal legislatore indispensabile per l'affidamento del credito (L. n. 77/55), ma è del tutto estranea al procedimento di levata del protesto.

Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell'attività che la Camera di Commercio svolge in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti di cambiali e di assegni, in osservanza dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, non preclude al soggetto, interessato all'accertamento della illegittimità della levata del protesto ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall'apposito elenco, di convenire in giudizio anche la Camera di Commercio, affinché l'eventuale

pronuncia - alla cui ottemperanza quest'ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi - faccia direttamente stato anche nei suoi confronti per la parte relativa all'obbligo di cancellazione (vedi Cass. n. 14991/2006, per cui: *"In tema di procedimenti civili coinvolgenti la sospensione (fase cautelare) o cancellazione (fase del merito) di protesti dal relativo Registro Informatico tenuto dalle Camere di Commercio, il proponente ha facoltà di citare in giudizio anche l'Ente camerale territorialmente competente in quanto litisconsorte facoltativo affinché la decisione giudiziale, cui comunque la Camera non potrebbe sottrarsi, faccia direttamente stato anche nei suoi confronti"*).

Alla luce del suesposto orientamento giurisprudenziale, quindi, la domanda cautelare volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla cancellazione dall'elenco ufficiale dei protesti ben può essere promossa nei confronti della Camera di Commercio, oltrechè nei confronti di quei soggetti (quali il beneficiario del titolo e la banca trattaria) che, secondo la prospettazione del ricorrente, sono direttamente responsabili della illegittima levata del protesto.

E' altresì infondata l'eccezione, sollevata sempre dalla Camera di Commercio di Roma, secondo cui il ricorso alla tutela cautelare atipica e residuale di cui all'art. 700 c.p.c. sarebbe inammissibile nella materia *de qua*, essendo previsto dalla legge un rimedio apposito per chiedere la cancellazione dal registro dei protesti (art. 4, comma 2, l. 77/1955, come modificato dalla l. n. 235/2000).

Ritiene questo giudice che, anche a seguito dell'introduzione dello specifico mezzo di tutela di cui all'art. 4, comma 2, l. 77/55, così come modificato dalla l. 235/2000, che ha previsto la competenza del Presidente della Camera di Commercio in materia di cancellazione del protesto illegittimo o erroneo, permane la facoltà del soggetto interessato di adire direttamente il giudice, anche in via cautelare, in tutti i casi in cui la illegittimità del protesto (e, a maggior ragione, la erroneità dello stesso) sia dovuta a ragioni non immediatamente risultanti dal titolo e per le quali si rendano necessari accertamenti non demandabili all'autorità amministrativa.

Ed invero, le Camere di Commercio possono riscontrare richieste di cancellazione aventi ad oggetto ipotesi di erroneità o illegittimità palesi o formali della levata, spettando invece all'autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione di eventuali problematiche all'origine del protesto che richiedano anche

l'assunzione di mezzi istruttori e riguardino vizi non immediatamente risultanti dalla documentazione in possesso dell'istante.

Nel merito, la domanda cautelare volta ad ottenere l'ordine di cancellazione del protesto dal relativo registro della Camera di Commercio è infondata e va rigettata, stante la carenza del requisito del *fumus boni iuris*.

La L. n. 77 del 1955 affida alle Camere di Commercio il compito di pubblicare gli elenchi ufficiali dei protesti a tutela del mercato e del commercio, in considerazione del fatto che il mancato pagamento di titoli di credito costituisce un'anomalia valutata di pubblico interesse. Il protesto, infatti, è l'atto formale, redatto da notaio o altro pubblico ufficiale, tramite il quale viene constatato il mancato pagamento di titoli di credito da parte dell'obbligato principale. Il rifiuto di pagamento, poi, può derivare sia dal fatto che il titolo sia stato emesso in mancanza di provvista o di autorizzazione, sia dall'inesistenza dell'obbligazione portata dal titolo stesso (come nel caso di assegno rubato). In ogni caso, comunque, la citata normativa impone di constatare formalmente ed ufficialmente il mancato pagamento del titolo mediante l'atto di protesto, trattandosi di un'anomalia nella circolazione dello stesso.

In particolare, l'art. 2 del R.D. n. 1736/1933 prevede che l'assegno bancario non può essere "emesso" se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario e l'art. 2 della L. n. 386/1990 prevede che chiunque "emetta" un assegno bancario o postale che, presentato entro i termini di legge, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista, è sottoposto a sanzione amministrativa. Ebbene, il richiamo costante delle norme al momento della "emissione" dell'assegno, unitamente all'obbligo del trattario di pagare l'assegno, costituiscono sicuro indice del fatto che il debitore possa emettere l'assegno soltanto quando abbia provvista sufficiente alla sua estinzione ed è ciò che normalmente si intende dire quando si afferma che l'assegno è un "mezzo di pagamento".

Con riferimento alla motivazione del protesto, poi, in attuazione del disposto di cui all'art. 3 bis, comma 2, del DL. N. 381 del 18.9.95 (convertito nella legge n. 480 del 15.11.95), è stata emanata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato la Circolare n. 3512/c del 30.4.01, al fine di stabilire modalità uniformi per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato. In tale circolare, infatti, sono indicate le varie motivazioni della

levata del protesto (che devono essere pubblicate contestualmente alla pubblicazione del nominativo del soggetto protestato), nonché i criteri per individuare il soggetto nei cui confronti il protesto deve essere effettuato.

Ciò posto, nel caso in esame, è pacifico che, al momento della emissione del titolo, avvenuta, secondo la prospettazione del ricorrente, nel mese di marzo 2010, sul conto corrente del ricorrente non v'erano fondi sufficienti per eseguire l'ordine di pagamento impartito dal debitore (v. estratto conto comparsa di costituzione all. 2

Pertanto, alla luce della sommaria deliberazione propria del presente procedimento, il protesto in questione appare levato legittimamente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Ed invero, stante la mancanza di fondi sul conto corrente, correttamente l'assegno bancario in questione non è stato pagato ed il mancato pagamento è stato constatato formalmente mediante l'atto di protesto. Peraltro, appare corretta sia la causale indicata dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto (e cioè "DIFETTO DI PROVVISTA- mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato al pagamento"), sia l'individuazione del nominativo nei cui confronti levare il protesto (e cioè lo stesso correntista - attuale ricorrente - essendo pacificamente sua la sottoscrizione apposta sul titolo).

Peraltro, appare irrilevante che il ricorrente abbia emesso l'assegno facendo affidamento sul fatto che questo sarebbe stato incassato non prima delle date da lui apposte sul titolo (26 aprile, per l'assegno da € 94.604,98 e 3 maggio, per l'assegno da € 113.926,05), in virtù degli accordi intercorsi con il legale rappresentante della

Ed invero, va ricordato che l'assegno bancario, a differenza della cambiale, non è uno strumento di credito o di garanzia, ma un mezzo di pagamento, che, in quanto tale, può essere presentato immediatamente all'incasso. Per questo, è necessario che, nel momento della sua emissione, siano presenti fondi presso la Banca trattaria, essendo previsto il pagamento a vista anche degli assegni bancari postdatati (artt. 3-31 del R.D. 1736/33). Ed infatti, l'art. 31 del R.D. 1736/33 stabilisce: "l'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione".

Inoltre, l'assegno bancario è un titolo di credito astratto, in relazione al quale sono irrilevanti gli eventuali accordi (esistenti o presunti) attinenti al rapporto sottostante intercorrente tra le parti. Ne consegue che la negoziazione del titolo in violazione di eventuali accordi sottostanti e del cd. *pactum de non petendo* - pur potendo costituire un comportamento illecito nel rapporto tra le parti - non vale a rendere illegittimo il protesto.

Ciò posto, dalla sommaria istruttoria effettuata nel presente procedimento è emerso che il ricorrente ha apposto le date sui titoli in questione scrivendole solo a matita (come dichiarato dallo stesso ricorrente all'udienza del 10.6.10 e confermato da uno degli informatori).

Ebbene, come osservato dalla Suprema Corte, pur non esistendo vincoli in ordine alla scelta del mezzo di scrittura, tale libertà non è assoluta, ma incontra un preciso limite nella stessa funzione che la forma prescritta svolge in relazione alle caratteristiche precipue del tipo di atto, così come emergenti dalla relativa disciplina giuridica. Con riguardo ai titoli di credito, in particolare, attesa l'impossibilità di esercitare il diritto senza il possesso del documento cartaceo recante la scrittura, nonché per la letteralità, astrattezza e destinazione alla circolazione, è da escludere che possa garantire la funzione assegnata dal legislatore alla forma scritta l'uso di strumenti non idonei ad assicurare una sufficiente stabilità al testo scritto, ossia di tutti quei mezzi di scrittura in tutto o in parte alterabili e/o cancellabili con facilità, anche involontariamente, con la conseguenza che deve ritenersi non apposta la data scritta a matita su un assegno, (cfr. Cass. Sez. 5, **Sentenza n. 6524 del 18/03/2009** (Rv. 607340)).

Ne consegue che, compilando a matita la parte dell'assegno relativa alla data di emissione, il ricorrente si è assunto il rischio che le indicazioni da lui apposte potessero essere facilmente cancellate e sostituite da una data diversa. Infatti, è pacifico che i titoli in questione siano stati posti all'incasso integralmente compilati in ogni parte, anche quella relativa alla data ed al luogo di emissione.

Pertanto, il protesto in esame appare levato legittimamente, in conformità a quanto previsto dalla normativa suindicata.

L'insussistenza del *fumus*, stante la legittimità del protesto in questione, rende superfluo l'esame del *periculum in mora* e delle ulteriori domande cautelari avanzate dal ricorrente.

In particolare, con riferimento alla domanda cautelare volta ad inibire la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria, deve ritenersi che correttamente la banca trattaria abbia intrapreso la procedura di segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria, a seguito del mancato pagamento degli assegni in oggetto.

Ed invero, con l'istituzione della Centrale di Allarme Interbancaria, il legislatore ha delineato uno strumento di particolare importanza e di rilevante interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il "regolare funzionamento dei sistemi di pagamento" (art. 10 bis, comma 1, l. 386 del 1990, introdotto dal d.lgs. 507/1999). L'art. 9 della legge n. 386 del 1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), così come modificato dal d.lgs. n. 507/1999, prevede che, in caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista, la Banca trattaria è tenuta ad iscrivere il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10-bis.

A tal fine, prevede la legge che debba essere inviato al traente un "preavviso di revoca", con cui la banca comunica al traente che, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo all'incasso, senza che il traente abbia fornito la prova del pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto, si procederà all'iscrizione nell'archivio (art. 9-bis), con tutte le conseguenze che ne derivano.

L'iscrizione nell'archivio, che non può comunque avere luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento del preavviso, determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni ed il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca, di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

La banca trattaria che omette o ritarda l'iscrizione del nominativo del traente nella Centrale di Allarme Interbancaria, è obbligata in solido con il traente al pagamento degli assegni che lo stesso abbia eventualmente emesso nel periodo in cui avrebbe dovuto essere soggetto alla revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di Euro 10.329,14 per ogni assegno (art. 10).

Pertanto, in presenza delle condizioni di legge, la Banca trattaria è tenuta ad effettuare le prescritte segnalazioni all'archivio informatico, senza poter esercitare al riguardo alcuna discrezionalità, potendo incorrere, in caso di mancata iscrizione, nella responsabilità solidale sopra citata.

Nel caso di specie, la [] dopo aver constatato che gli assegni erano stati emessi in mancanza di provvista, correttamente ha intrapreso la procedura delineata dalla legge, inviando all' [] il preavviso di revoca di cui all'art. 9-bis (v. preavviso di revoca inviato in data 3.5.2010 all' [] all. 5, comparsa di costituzione della []

Di conseguenza, sulla base di tutti i suesposti elementi, le domande cautelari in esame vanno rigettate.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

1) RIGETTA le domande cautelari avanzate da []

2) CONDANNA il ricorrente alla rifusione, in favore della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA, della [] e delle spese del presente procedimento, che liquida per ciascuno in € 250,00 per diritti ed € 500,00 per onorari, oltre IVA e CPA e art. 14 T.F. come per legge;

Si comunichi alle parti.

Roma, 22.6.2010

Depositato in Cancelleria
Roma, li 23/06/10



[Handwritten signature]

Il Giudice designato

dott.ssa Cecilia Bernardo

[Handwritten signature: Cecilia Bernardo]

Ordinanza la cui minuta è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Tarantino, magistrato ordinario in tirocinio.

[Handwritten initials: F.A.]
[Handwritten date: 23/06/10]



IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE FERIALE

composto dai magistrati:

dr. Sergio Pannunzio

Presidente rel.

dr. Vincenzo Vitalone

giudice

dr.ssa Lucia Odello

giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento R. G. n. 41174 dell'anno 2010 vertente

TRA

RECLAMANTE

E

RECLAMATA

Nonché

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma

RECLAMATA

E

RECLAMATA

OGGETTO: reclamo al Collegio ex art. 669 *terdecies* cpc.

Il Tribunale

- ↓ letto il reclamo proposto da _____ avverso l'ordinanza del G. D. del 23.06.10, emessa nel procedimento R. G. n. 27588/10, che ha rigettato la richiesta della reclamante di ordinare alla Camera di Commercio di non pubblicazione il protesto di due assegni da lui emessi, alla _____ (Istituto emittente) di non attivare la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria, nonché alla medesima Banca e alla società _____ S.p.A., beneficiaria dei due assegni, di non procedere ad azioni fondate sulla natura cambiaria del titolo;
- ↓ considerato in fatto ed in diritto che:
- ↓ come ribadito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 70 del 2003, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, della legge n. 77 del 1995, come sostituito dall'art. 2, 1° comma, della legge n. 235 del 2000, <<l'assegno continua ad essere (art. 31 del r. d. n. 1736 del 1933) immediatamente presentabile per il pagamento ed al momento della presentazione deve sussistere la provvista>>;
- ↓ nella fattispecie è pacifico che, al momento di presentazione all'incasso dei due assegni dell'importo di € 94.604,98 e di € 113.926,05 per il pagamento, tratti entrambi sul conto corrente bancario acceso sul conto dall' _____ presso la _____ non vi erano fondi sufficienti per eseguire l'ordine di pagamento;
- ↓ dalla sommaria istruttoria effettuata è risultato confermato anche che il reclamante ha apposta la data sui due titoli a matita indicando le

- date "26/4" e "3/5", senza indicazione dell'anno e del luogo dell'emissione;
- ✦ incontestata e, inoltre, la circostanza che i medesimi assegni, quando sono stati posti all'incasso dalla beneficiaria presentavano l'apposizione della data di emissione, che non era quella succitata indicata a matita, ma per entrambi gli assegni quella del 20.04.10, oltre al luogo di emissione
 - ✦ ciò premesso, si duole il reclamante del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare la nullità dei due assegni in questione per mancanza del requisito della data al momento della loro emissione, che costituisce uno degli elementi essenziali di cui all'art. 1, n. 5) del r. d. n. 1736 del 1933, il che comporterebbe la illegittimità del protesto;
 - ✦ orbene, effettivamente la giurisprudenza è univoca nell'affermare che l'assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi "*juris tantum*" l'esistenza del rapporto sottostante; pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento (Cfr. Cass. 13949/06, 14158/01, 5039/96, che evidenzia, peraltro, la differenza con l'assegno postdatato, il quale è affetto da una mera irregolarità, ben potendo essere immediatamente pagato);
 - ✦ né appare possibile supplire a tale carenza con il potere conferito dal traente al prenditore di completare successivamente il titolo con la data mancante, essendosi ritenuta inefficace tale delega, in quanto è

- necessario che tutti gli elementi dell'assegno siano presenti al momento della sua emissione (Cfr. Cass. n. 828 del 1967);
- ✦ ed invero, la giustificazione della sanzione della nullità si rinviene nella ontologica natura dell'assegno il quale, pur a seguito delle modifiche intervenute nel corso degli anni, che hanno eliminato la rilevanza penale dell'emissione degli assegni in bianco, conserva la sua funzione essenziale di mezzo di pagamento, posto che altrimenti opinando verrebbe ad assumere una funzione totalmente diversa, assolvendo uno scopo assimilabile a quello della cambiale;
 - ✦ in tale ottica deve quindi confermarsi la validità dell'orientamento giurisprudenziale in base al quale l'emissione di un assegno in bianco, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia, nel senso che è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento, è contrario alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736 del 1933, e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume (Cfr. Cass. n. 4368/95);
 - ✦ nel caso in esame, poiché la data è stata scritta dal debitore a matita, essa deve ritenersi non apposta (Cfr. Cass. 6524/09);
 - ✦ pertanto, attesa la evidente nullità degli assegni in questione, che non costituiscono, quindi, valido mezzo di pagamento, non è sorto alcun

rapporto cambiario tra emittente, banca trattaria e società beneficiaria, con la conseguenza che i suddetti titoli, potendo valere solo come promessa di pagamento, non potevano essere protestati, fermo restando che non vi sono elementi per dubitare della doverosità della Camera di Commercio, che ha agito nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali, nonché della buona fede della che non poteva rilevare al momento dell'incasso che la data era stata inserita in epoca posteriore alla emissione dei titoli;

- ↓ alla luce di tali considerazioni ritiene il Collegio che sussista il requisito del *fumus boni iuris*;
- ↓ in ordine al *periculum in mora* va ricordato che la tutela cautelare d'urgenza è ammissibile quando il diritto azionato è esposto a pregiudizio irreparabile in attesa della definizione di un ordinario processo di cognizione volto ad accertare la sua esistenza;
- ↓ orbene, costituisce principio giurisprudenziale consolidato la risarcibilità del danno che consegue al soggetto da protesto cambiario illegittimamente levato, là dove, conferendo il protesto pubblicità "ipso facto" all'insolvenza del debitore, determina discredito tanto personale quanto patrimoniale, anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione, al protestato come persona, a prescindere dai suoi interessi commerciali (Cfr. Cass. 18316/07);
- ↓ trattasi di pregiudizio che, nell'attesa di un ordinario giudizio di merito, lederebbe irrimediabilmente l'onore e la reputazione del danneggiato;

- ↓ il reclamo deve essere, quindi, accolto limitatamente alla richiesta di cancellazione del protesto, mentre è cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di non segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria avendovi il reclamante rinunciato a verbale ed avendo comunque ottenuto l'interruzione della relativa procedura a seguito del pagamento tardivo degli assegni;
- ↓ sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tutte le parti in causa tenuto conto della esplicita richiesta in tale senso fatta a verbale del procuratore del reclamante, della condotta e della Camera di Commercio del tutto esente da colpa, nonché del comportamento processuale in questa fase della quale ha aderito alla domanda formulata dall'.

P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma di provvedere alla cancellazione del protesto dell'assegno n. di € 94.604,98 e dell'assegno n. € 113.926,05, entrambi emessi da tratti sulla
- 2) compensa le spese del giudizio cautelare tra tutte le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 29.07.10

IL PRESIDENTE

Depositato in Cancelleria

Oggi, il... **3 AGO. 2010**

IL CANCELLIERE GI
Simone Pratesi



Pratesi